# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 437)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno (COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile

Onorevoli Senatori. — L'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, nel testo modificato dalla legge di conversione 10 agosto 1976, n. 557, ha stabilito, con effetto dal 1º luglio 1976, la nuova misura oraria dei compensi per il lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici e sanitari, dai capi reparto, dai vice capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Com'è noto, la particolare disciplina — che si è dovuta adottare con provvedimento d'urgenza in conseguenza dell'adozione, con effetto dal 1º luglio 1976, del nuovo orario di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — non è altro che una anticipata applicazione degli accordi formati tra Governo e sindacati per tutto il settore del pubblico impiego, destinata per-

ciò ad essere conglobata nella disciplina generale che, in attuazione degli accordi predetti, formerà oggetto del decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

È stato appunto in previsione dell'imminente pubblicazione del predetto decreto presidenziale che l'articolo 1 del decreto-legge n. 463 aveva limitato la validità della particolare disciplina, che si andava ad adottare per i vigili del fuoco, ad un periodo di tre mesi, portato poi a sei mesi dalla legge di conversione, « salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati in materia ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Senonchè, contrariamente alle previsioni, a tutt'oggi non si è ancora dato avvio all'iter

# LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedurale per l'emanazione del decreto presidenziale, onde è da ritenere che esso difficilmente potrà entrare in vigore prima del 31 dicembre 1976, data di scadenza del periodo stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge di cui trattasi.

Pertanto, ad evitare i gravi inconvenienti che si verificherebbero alla scadenza del termine suindicato, è stato adottato il decreto-legge di cui si unisce copia, inteso a prorogare il termine in questione.

\* \* \*

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere ai fini della sua conversione in legge.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

# Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente: « Proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile ».

#### LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1º luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di prorogare il termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

#### DECRETA:

## Art. 1.

Il periodo di sei mesi indicato nell'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557, è prorogato di sei mesi, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno finanziario 1977, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 3002 e 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario predetto.

# Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

## LEONE

Andreotti — Cossiga — Stammati

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio